

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4401-A/R}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, VAIRO, FIORI

Presentata il 7 dicembre 1989

Delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di indulto

(Relatore: **Raffaele MASTRANTUONO**)

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, e nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive inflitte per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

ART. 2.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a stabilire che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

ART. 2.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

ART. 3.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

3) 422 (strage);

4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefa-

centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:

1) 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74;

2) 75 (associazione per delinquere).

ART. 4.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto medesimo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.

ART. 3.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.